

Risposte a quesiti ricevuti su “Gara mediante procedura ristretta ai sensi del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per il benchmarking dei servizi della “Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato (2010-2012)” stipulata con la Consip S.p.A.

QUESITO N. 1

Il chiarimento riguarda l'allegato D. In particolare si chiede la possibilità di omettere il nome del cliente sostituendolo con il settore delle attività di appartenenza e di fornire un range di prezzo anziché il prezzo preciso del servizio erogato, senza per questo essere esclusi dal Bando di gara.

RISPOSTA QUESITO N. 1

Il Disciplinare di gara indica al paragrafo 4.1 i requisiti minimi per la partecipazione:

“E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che dimostrino di possedere i requisiti, le conoscenze, le specifiche competenze e una vasta esperienza applicata nelle metodologie di benchmarking sia dei servizi ICT/ qualità dei servizi ICT e che rientrino tra le fattispecie disciplinate dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

.....

“Possono presentare “domanda/dichiarazione” esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti minimi di partecipazione - come di seguito specificati - e che dichiarino nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

.....

- c) di aver conseguito un volume d'affari annuo medio, riferito al biennio 2008-2009, e attribuibile ad attività di benchmarking di servizi/qualità di servizi, sourcing, organizzazione e processi ICT o attività equivalenti, non inferiore a € 500.000,00=(cinquecentomila/00 Euro); le attività analoghe a quelle anzidette, svolte nel biennio 2008-2009, sono elencate in un prospetto dove sono specificati gli importi (IVA esclusa), le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (Allegato D “parte a”);*

Tanto premesso, si rammentano le disposizioni dell’art. 42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del D.Lgs. 163/2006 che prevedono:

“1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:

- a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;*

.....”.

Risulta, pertanto, necessario che sia precisato da parte del candidato l’importo ed i destinatari, sia essi pubblici che privati.

QUESITO N. 2

Nel caso che il concorrente ritenesse di associarsi in RTI per una esatta ripartizione tra le società delle attività tra i due servizi richiesti necessita una verifica in relazione ai contenuti del Capitolato tecnico ed ai documenti ad esso allegati. Ai fini di una definizione di tali percentuali si richiede se è possibile pubblicare il Capitolato tecnico prima della domanda di partecipazione la cui scadenza è fissata per il 23 dicembre.

Nel caso la Stazione Appaltante non ritenesse possibile aderire a tale richiesta, si chiede di sapere se in sede di presentazione dell'offerta tecnica, laddove il concorrente è ammesso alla fase successiva, è possibile in quella sede rivedere le ripartizioni tra le società sulla base di quanto i documenti tecnici rappresenteranno, fermo restando ovviamente la composizione del RTI e la società indicata come mandataria nonché il rispetto dei requisiti di partecipazione in capo alla Mandataria ed alle mandanti.

RISPOSTA A QUESITO N. 2

L'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardante i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, specifica al comma 4 che *“Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.”*

Si ritiene, pertanto, che la ripartizione definitiva delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati debba essere quella presentata in sede di offerta, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi richiesti nel Disciplinare di Gara.

QUESITO N. 3

Si chiede di confermare che nella fase di preselezione non necessita allegare la ricevuta di versamento del contributo relativo al CIG della gara e che non necessita presentare la cauzione provvisoria di cui al punto III. 1.1 del Bando di gara.

RISPOSTA A QUESITO N. 3

Il versamento e la presentazione dell'attestazione del contributo relativo al CIG e di quello previsto al punto III.1.1 del Bando di Gara sono obbligatori nella fase di selezione, cioè al momento della presentazione delle offerte per i candidati che saranno ammessi a tale fase della procedura di gara.

QUESITO N. 4

Si chiede di conoscere se e dove è valutato l'eventuale numero di giornate offerte superiore a 300. Inoltre in considerazione che si presuppone nel capitolato una varietà di profili professionali dove e se è valutato il mix professionale delle giornate offerte maggiore o uguale alle 300 indicate come minimo nella prescrizione del Disciplinare.

RISPOSTA A QUESITO N. 4

Per quanto riguarda il servizio di supporto specialistico, si fa presente che, come specificato nel Disciplinare di Gara, il numero di giornate, non inferiore a trecento, rappresenta un plafond di riferimento, in quanto il servizio verrà attivato su richiesta dell'Amministrazione sino al massimo delle giornate disponibili.

Si evidenzia, inoltre, che l'Amministrazione ha individuato i criteri sulla base dei quali effettuare la valutazione tecnica delle offerte, secondo la griglia indicata nel Disciplinare di Gara al paragrafo 7.2.

Si aggiunge, infine, che per quanto riguarda i profili professionali per il servizio di supporto specialistico, si deve far riferimento a quanto indicato al paragrafo 7.1 (Top Consultant o superiori e Senior Consultant) del Disciplinare di Gara.

QUESITO N. 5

Il chiarimento richiesto riguarda il pagamento del contributo legato alla gara in questione caratterizzata da un numero CIG 05609194FF

RISPOSTA A QUESITO N. 5

Si premette che per la gara in oggetto si è nella fase di preselezione. A seguito dell'esame delle "domande/dichiarazioni" pervenute (compresa la documentazione allegata), sarà verificata la sussistenza dei requisiti minimi nonché la correttezza della documentazione presentata. Agli operatori che supereranno positivamente la fase di preselezione verrà inviata la lettera di invito.

Pertanto, si fa presente che - come esplicitato sul sito dell'AVCP, nella sezione riguardante "Risposte ai quesiti sulla richiesta del C.I.G. e il pagamento dei contributi in sede di gara" - in caso di procedure ristrette l'operatore economico deve pagare il contributo a seguito dell'invito dell'Amministrazione esibendone l'attestazione, unitamente ai documenti dell'offerta.

In questa fase della procedura (preselezione), quindi, gli operatori economici che invieranno la "domanda/dichiarazione" non devono pagare alcun contributo all'AVCP.

QUESITO N.6

"Con riferimento al punto c) del paragrafo 4.1 "Requisiti minimi per la partecipazione" del Disciplinare di Gara, con la presente si chiede di confermare che l'importo del volume d'affari annuo medio richiesto, per un importo non inferiore a €500.000 (cinquecentomila/00 euro) per il biennio 2008-2009, sia da attribuirsi ad attività di benchmarking di servizi ICT e/o attività di benchmarking di qualità dei servizi ICT e/o attività di benchmarking di sourcing ICT e/o attività di benchmarking di organizzazione e processi ICT o attività equivalenti."

RISPOSTA A QUESITO N.6

Il chiarimento richiesto riguarda il punto c) del paragrafo 4.1 "Requisiti minimi per la partecipazione" del Disciplinare di Gara, ove è previsto che:

"E' ammessa la partecipazione dei soggetti che dimostrino di possedere i requisiti, le conoscenze, le specifiche competenze e una vasta esperienza applicata nelle metodologie di benchmarking sia dei servizi ICT/ qualità dei servizi ICT e che rientrino tra le fattispecie disciplinate dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

.....

"Possono presentare "domanda/dichiarazione" esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti minimi di partecipazione - come di seguito specificati - e che dichiarino nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

.....

c) di aver conseguito un volume d'affari annuo medio, riferito al biennio 2008-2009, e attribuibile ad attività di benchmarking di servizi/qualità di servizi, sourcing, organizzazione e processi ICT o attività equivalenti, non inferiore a € 500.000,00=(cinquecentomila/00 Euro); le attività analoghe a quelle anzidette, svolte nel biennio 2008-2009, sono elencate in un prospetto

dove sono specificati gli importi (IVA esclusa), le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi (Allegato D “parte a”);

Considerato, pertanto, che il requisito specifico riguarda il possesso di specifiche competenze e una vasta esperienza applicata delle metodologie di benchmarking, si conferma che l'importo del volume d'affari annuo medio minimo richiesto al punto c) in questione è riferito ad attività di benchmarking di servizi ICT e/o attività di benchmarking di qualità di servizi ICT e/o attività di benchmarking di sourcing ICT e/o attività di benchmarking di organizzazione e processi ICT o attività equivalenti.